

Umberto Morera

**DIRITTO COMMERCIALE  
E LONGEVITÀ DELLE PAROLE (\*) (\*)**

1. Ogni disciplina scientifica (come del resto ogni settore definito della realtà) appare caratterizzata da un insieme-base di parole e di locuzioni, che per così dire la caratterizzano, la evocano, conducono alla stessa.

Tale insieme di parole e di locuzioni rappresenta poi il necessario «strumentario lessicale» per chi voglia operare pertinenti riferimenti nell'ambito di quella determinata disciplina (o di quella determinata realtà).

Vi sono quindi le parole dei medici, degli ingegneri, degli storici, dei fisici, degli psicologi (così come poi vi sono le parole proprie di una determinata realtà fenomenica: ad esempio quella *bellica*, quella *sportiva*, quella *domestica*).

---

**(\*) Pubblicato in AA.VV., *La rilevanza del tempo nel diritto commerciale*, a cura di Morera, Olivieri e Stella Richter, Milano, 2000, 147.**

Lo scritto riproduce l'intervento svolto il 20 aprile 1999 presso l'Università di Macerata, nell'ambito della Giornata di studio sul tema: "*La rilevanza del tempo nel Diritto commerciale*".

Vi sono, naturalmente, anche le parole dei giuristi. Circostrivendo ancora, vi sono poi le parole dei giuristi che si occupano del c.d. diritto commerciale: possiamo chiamarle le *parole del diritto commerciale*. Qualche esempio, tra i mille possibili, ben noto anche ai non addetti: *accomandatario, cambiale, bilancio, fallimento, girata, marchio, protesto*.

2. Il giurista – come del resto l'ingegnere, il medico, lo psicologo (ovvero colui che con le parole intenda riferirsi ad una determinata realtà in maniera pertinente) – dispone però, almeno in principio, di uno strumentario lessicale in continuo mutamento nel tempo.

(i) Nel tempo la parola può infatti *nascere*, può cioè aggiungersi al lessico-base originario: questo accade quando nasce il soggetto, il bene, l'attività o il concetto che con quella parola si vuole rappresentare (per fare un esempio: la parola *monovolume* nel lessico automobilistico; ovvero, nell'ambito del diritto commerciale: la parola *sponsorizzazione*, la parola *scissione*, la parola *rotatività*, la parola *cartolarizzazione*, ovvero la locuzione *società unipersonale*).

(ii) Nel tempo la parola può anche *morire*: ciò avviene quando muore, cioè esce dall'attuale e concreto contesto di riferimento, il soggetto, il bene, l'attività o il concetto rappresentato da quella parola (per fare ancora soltanto un esempio: la parola *balilla* nel lessico paramilitare; ovvero, nell'ambito del diritto commerciale: la locuzione *atto di commercio*, la parola *tontina*, tra non molto la locuzione *agente di cambio*); restando quindi soltanto il suo valore, per così dire .... «storico».

(iii) Nel tempo, la parola può inoltre restare *invariata* nel suo «significante» (in senso linguistico), tuttavia mutando il suo «significato»: perchè muta il soggetto, il bene, l'attività o il concetto che quella parola vuole esprimere (ad esempio, nella realtà scolastica – e quindi al di là della sua valenza polisemica – , la parola *penna*, sino a ieri espressiva di una parte del corpo degli uccelli adoperata per scrivere, oggi evoca il noto piccolo arnese adoperato per il medesimo uso; ovvero, nell'ambito del diritto commerciale, la parola

*professionista*, sino a ieri comunemente adoperata per significare la persona esercente una professione intellettuale [art. 2229 ss. c.c.], ha oggi acquisito normativamente il significato di persona che svolge attività professionale ed imprenditoriale nei confronti di un «consumatore» [art. 1469 *bis* c.c.] ).

(iv) Nel tempo, la parola che designa un concetto può infine essere soppiantata da una parola *diversa*: qui, in termini linguistici, è il «significante» a mutare, pur restando invariato il «significato».

Ciò accade normalmente quando mutano il ruolo e la funzione del «significato», fino a ieri, appunto, espresso attraverso l'uso di una diversa parola. In questo caso, non vi è la «nascita» o la «morte» di una parola (come nei primi due esempi), né poi il cambiamento del significato che con la medesima parola si intende esprimere (come nell'esempio della *penna* o del *professionista*): vi è una sorta di «metamorfosi» del soggetto, del bene, dell'attività o del concetto significato, metamorfosi che, per così dire, finisce per «imporre» anche il cambio della parola-significante.

Così, e per fare un esempio comprensibile a molti, quando oggi ci si vuole riferire alla donna che si è sposata non si adopera praticamente più la parola *consorte* (in effetti chi dice più “*le presento la mia consorte*”, “*mi saluti la sua consorte*”?): si adopera la parola *moglie*, perchè in effetti è profondamente cambiato il ruolo della donna sposata, non essendo all'evidenza più quello di donna che «condivide la sorte» del marito.

Il «significato» (sempre in senso linguistico) è il medesimo: ma è cambiata la parola-significante, perchè in realtà è cambiato ciò che con quella parola si vuole effettivamente configurare e, quindi, significare.

Un esempio nel lessico del diritto commerciale? La locuzione *cassa rurale ed artigiana* che ha lasciato il posto a quella di *banca di credito cooperativo* come locuzione significante il medesimo – ma in realtà ormai profondamente mutato – «tipo» di banca cooperativa.

3. Quanto sin qui rilevato – circa le parole in genere e le parole del giurista in particolare – vale naturalmente sul piano generale e di principio.

In un'ottica differente, le parole possono peraltro anche essere un mezzo di indagine intorno all'evoluzione, in un arco temporale significativo, di una certa disciplina, o di un definito campo della realtà.

L'osservazione dei livelli di trasformazione di un determinato lessico può in effetti contribuire alla migliore comprensione dei reali mutamenti, nel periodo considerato, della disciplina o della realtà cui quel lessico si riferisce.

Ponendomi in tale prospettiva, e volendo indagare intorno al diritto commerciale definibile *italiano* (quello cioè che prende corpo dall'età della codificazione post-unitaria: 1865-1882), ho svolto un'indagine – giocoforza empirica – che è consistita essenzialmente nel riprendere in mano testi normativi e repertori di diritto commerciale tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, nonché poi la letteratura dello stesso periodo (in specie la «trattatistica»: Vivante, Navarrini, Manara, Vidari, Bolaffio, Supino e tanti altri), al fine di operare un raffronto, se così posso dire, tra le parole adoperate allora e quelle utilizzate più di recente, e sino ai nostri giorni, dal legislatore, dalla giurisprudenza, dalla dottrina.

L'arco temporale considerato – più di 120 anni – mi è parso sufficientemente significativo anche nella particolare prospettiva dell'indagine linguistica; almeno se si considera la grande velocità con cui è evoluta la società occidentale in questo ventesimo secolo.

I risultati raggiunti possono così sintetizzarsi.

a) Senz'altro molto numerose sono le parole e le locuzioni che possono considerarsi «nate» (nel senso già detto) nell'ambito del diritto commerciale nel corso del lasso temporale considerato.

Il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina (in verità non sempre in sintonia tra loro), al sorgere di un nuovo soggetto di diritto, di una

nuova attività, di una nuova fattispecie, di un nuovo istituto, di un nuovo fenomeno, hanno in effetti costantemente creato parole e locuzioni nuove, mai adoperate in precedenza. Un'elencazione sarebbe inutile e ben possono bastare pochi esempi; tra i più recenti: *subfornitura*, *revisione contabile*, *locazione finanziaria*, *banca universale*, *scissione*, *fondo comune*, *gruppo europeo di interesse economico*, *cartolarizzazione*, *promotore finanziario*).

b) Pochissime, al contrario, sono le parole e le locuzioni riscontrate nell'ambito del lessico di riferimento del diritto commerciale che possono dirsi «morte» (sempre nel senso già detto) nel periodo temporale considerato. Qualche raro esempio: *atto di commercio*, *società tontina*, *cauzione dell'amministratore*, tra non molto *agente di cambio*.

c) Assai rari anche i mutamenti dei «significati» in costanza del mantenimento delle parole o delle locuzioni «significanti».

Ora, se si esclude l'importante e ben noto caso della parola *commerciante*, che possiede oggi un significato diverso ed assai più limitato da quello che aveva in precedenza, non esistono molti esempi proponibili: uno di questi è comunque rappresentato dalla parola *fido*, per molto tempo espressiva del solo credito bancario per cassa non assistito da garanzie reali, e che oggi esprime invece una qualsivoglia posizione di rischio assunta dalla banca (anche un investimento azionario).

d) Pressoché irrilevanti anche i cambiamenti delle parole e delle locuzioni «significanti» in costanza del mantenimento dei «significati».

Il mutamento della locuzione *cassa rurale e artigiana*, che ha lasciato il posto a quella di *banca di credito cooperativo* come significante del medesimo – ma in realtà ormai profondamente mutato – tipo di banca, sembra rappresentare, se certamente non l'unico, almeno uno dei pochissimi esempi proponibili.

e) Se le «nascite» si registrano pressoché in ogni campo – vecchio e nuovo – del diritto commerciale (essendo tutti i settori del diritto degli

affari in evidente, costante «espansione»), ai *mutamenti* delle parole esistenti (nel duplice senso più volte detto) sembrano comunque piuttosto impermeabili alcuni settori, per così dire fondamentali, del diritto commerciale.

Tra questi, in particolar modo, quelli relativi alla disciplina-base delle *società* ed a quella della *crisi dell'impresa*.

In effetti, a consultare oggi un indice analitico di un repertorio di giurisprudenza di fine '800 alle classiche voci «SOCIETÀ» e «FALLIMENTO», si rimane piuttosto impressionati di come le sotto-voci, le parole-chiave, siano praticamente identiche a quelle che risultano oggi elencate nei medesimi comparti.

Nello scorrere gli indici analitici di un trattato di diritto commerciale di Vivante, di Navarrini, di Vidari o di Manara, nelle parti dedicate alla disciplina delle società ed a quella della crisi dell'impresa, non si hanno sensazioni ... lessicali molto difformi da quelle che si ricevono leggendo, nei medesimi settori, gli indici analitici degli autori contemporanei. La stessa identica sensazione si può del resto provare scorrendo i repertori della giurisprudenza di ieri e di oggi.

Il che ovviamente non può dirsi laddove il terreno di raffronto si presenti come sostanzialmente «rinnovato» rispetto al passato: e mi riferisco, ad esempio, al settore del diritto dei contratti internazionali, a quello del diritto bancario, ovvero a quello del diritto finanziario; settori dove all'evidenza l'impressione «lessicale» è in effetti di profondo mutamento e di marcata innovazione, non certo di tendenziale staticità.

Insomma, l'impressione è che, in certi settori del diritto commerciale (come detto, in particolar modo: il societario ed il fallimentare), dell'*esistente di allora*, sia cambiato ben poco, almeno sul piano delle espressioni linguistiche; e la sorpresa è tutto sommato ancor più grande se si «pensava» a tutto il diritto commerciale come terreno di particolare e veloce *evoluzione* degli istituti, nell'ambito poi di un già di per sé dinamico periodo di riferimento quale si è rivelato il ventesimo secolo.

4. Quanto appena rilevato non può non indurre a qualche breve riflessione finale.

Lo strumentario lessicale proprio di quella che potremmo metaforicamente chiamare la *casa dell'imprenditore* – almeno nell'ideale assemblaggio di alcuni dei suoi fondamentali istituti, quelli tutto sommato portanti del sistema – è cambiato assai poco; certo molto meno di altri strumentari, caratterizzanti realtà diverse.

E così, volendo restare nella metafora della casa, appare di certo assai più cambiata, in oltre un secolo, quella che potremmo chiamare la *casa del quotidiano*: il suo strumentario lessicale si è profondamente modificato: moltissime parole sono praticamente morte (si pensi soltanto a: *carbone, cappelliera, dispensa, focolare, nutrice, paiolo, ghiacciaia*); altre sono mutate nel vocabolo-significante, essendo in realtà cambiata la funzione del concetto significato (di *moglie e consorte* si è già detto; ma anche *figli* e non più *prole*; *domestica* e non più *governante*, *mansarda* e non più *soffitta*, *garage* e non più *rimessa*; e via di seguito).

E se il lessico di riferimento appare praticamente invariato nell'ambito di alcuni settori-base del diritto commerciale, probabilmente non si è troppo lontani dal vero nel rilevare come in realtà sia cambiato ben poco nelle «logiche» di funzionamento degli strumenti cui, con quelle parole, si vuol far riferimento.

Insomma, se in quella che ho chiamato la *casa del quotidiano* la governante oggi non «governa» più, perchè il suo ruolo, la sua funzione non è più quella di governare, limitandosi ad eseguire dei compiti, il linguaggio se ne accorgerà ed il vocabolo-significante muterà: non più *governante*, bensì *domestica, cameriera, collaboratrice*. Se la soffitta oggi non può più servire come ripostiglio, sussistendo la costante esigenza di guadagnare spazio per l'alloggio, il linguaggio se ne accorgerà ed il vocabolo-significante muterà: non più *soffitta*, bensì *mansarda*, se non altro per rendere più appetibile la scomoda prospettiva di un'imminente abitazione in quel luogo. E così via.

Ora, se nella *casa dell'imprenditore* (almeno nei comparti considerati) non è accaduto altrettanto, forse è perchè – dobbiamo almeno chiedercelo – il ruolo e l'effettiva funzione degli strumenti significati dai vocaboli-significanti non sono in realtà cambiati, o sono cambiati troppo poco per «produrre» un cambiamento linguistico.

In materia societaria sono però alle porte importanti riforme di base.

E la locuzione «*società aperta*», recentemente proposta come parola-chiave per l'evidenziazione di un nuovo modello di società ad azionariato diffuso, può ben dimostrare come, attraverso le parole, si possano in realtà anche recepire concrete istanze di cambiamento delle cose.